

Spett.le società
Amm.ne del Personale

Assago, 10 novembre 2022

Nuovi congedi genitoriali: pubblicate le istruzioni operative dell'INPS

Facciamo seguito alla nostra circolare del 2 settembre 2022 mediante la quale abbiamo illustrato le novità introdotte dal D.Lgs. 30 giugno 2022 n. 105 e dal mess. INPS n. 3066/2022 relative alle modifiche introdotte dal legislatore in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e maternità, per comunicarvi che, l'INPS, con circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 e con mess. n. 4025 dell'8 novembre 2022, ha fornito le indicazioni amministrative inerenti alle modifiche in parola.

Di seguito si illustrano le precisazioni fornite dall'istituto previdenziale, con riguardo alla gestione lavoratori dipendenti, nell'ultimo documento di prassi.

Con successivo messaggio, l'istituto chiarirà le modalità di compilazione delle denunce contributive.

CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO

Come noto, il D.Lgs. n. 105/2022 ha abrogato le disposizioni relative al congedo obbligatorio e facoltativo del padre di cui all'art. 4 c. 24 della L. n. 92/2012 per disciplinare il nuovo "Congedo di paternità obbligatorio" (art. 27bis D.lgs. n. 151/2001), rinominando il congedo di paternità di cui all'art. 28 del T.U. in "Congedo di paternità alternativo".

L'INPS, con la circolare in commento, prevede che il nuovo congedo di paternità obbligatorio (di 10 giorni lavorativi da fruire nell'arco temporale che va dai 2 mesi antecedenti al parto ai 5 mesi successivi allo stesso):

1. sia riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi i lavoratori domestici e i lavoratori agricoli a tempo determinato (in tal caso, per la fruizione del congedo, è necessario che il rapporto di lavoro sussista al momento della fruizione dello stesso; per tutti gli altri lavoratori subordinati il diritto al congedo può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto);
2. sia fruibile solo nei due mesi precedenti la data presunta parto ed entro i mesi successivi alla stessa; pertanto, in caso di parto prematuro, si riduce l'arco temporale di fruizione del congedo (es. data presunta parto: 9 febbraio 2023, data parto effettiva: 5 dicembre 2022; periodo di fruizione: solo 5 mesi post partum);
3. sia fruibile solo a giorni (non ad ore) e solo nelle giornate lavorative. In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, l'istituto previdenziale provvede a pagare le giornate di calendario richieste dal lavoratore padre;

4. sia indennizzato con una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione ovvero la retribuzione media giornaliera calcolata ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 151/2001 (viene pertanto equiparata all'indennità di maternità);
5. sia applicabile ai casi in cui la data presunta del parto o la data effettiva del parto siano successive o coincidenti al 13 agosto 2022 nonché nei casi in cui, sebbene la data effettiva del parto sia antecedente tale data, il lavoratore si trovi nelle condizioni di poter fruire del nuovo congedo di paternità obbligatorio (es. fruizione residua dei periodi di congedo di cui alla L. n. 92/2012. Esempio: il padre ha fruito di 2 giorni di congedo obbligatorio ai sensi della previgente normativa Art. 4 L. n. 92/2012; dal 13 agosto 2022 in poi – entro i limiti di legge – può fruire di 8 giorni di congedo obbligatorio secondo le nuove disposizioni).

Viene precisato inoltre che:

- in caso di morte perinatale del figlio, ed in particolare nell'ipotesi di decesso del figlio nei primi ventotto giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita), il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.
- in caso di sovrapposizione dei periodi di congedo obbligatorio e alternativo del padre, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo (ovvero quello fruito al posto della madre assente). In tali casi, infatti, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito dopo il congedo di paternità alternativo e, nel solo caso in cui la fruizione di quest'ultimo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito, senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruito.

CONGEDO PARENTALE

L'istituto, oltre a riepilogare le novità normative intervenute dal 13 agosto 2022 (prolungamento ad 11 mesi del congedo in caso di genitore solo, estensione a 9 mesi del periodo di congedo indennizzato, equiparazione dell'indennità per congedo parentale a quella prevista per la maternità obbligatoria), rappresenta le novità con delle tabelle esplicative di raffronto della normativa previgente da quella attuale, che di seguito riportiamo.

1) "Genitore solo"

	Prima della riforma	Dopo la riforma
totale mesi di congedo spettanti	10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	9 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

2) "Genitore solo" con reddito sottosoglia di cui all'articolo 34, comma 3, del T.U.

	Prima della riforma	Dopo la riforma
totale mesi di congedo spettanti	10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato	10 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	11 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

1) Entrambi i genitori

	Prima della riforma	Dopo la riforma
totale dei mesi di congedo spettanti	10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia	10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

1) Genitore madre

	Prima della riforma	Dopo la riforma
totale mesi di congedo spettanti	6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	3 + 3 mesi ^[6] indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia	6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi ^[7] indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

2) Genitore padre

	Prima della riforma	Dopo la riforma
totale mesi di congedo spettanti	6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	3 + 3 mesi ^[8] indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia	6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	6 mesi (elevabili a 7) ^[9] indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

Note:

[6] Se la madre fruisce di congedo parentale per 6 mesi, 3 sono indennizzati perché sono i suoi non trasferibili, gli altri 3 mesi sono quelli in comune tra i due genitori. Ne consegue che il padre può fruire di massimo 5 mesi di congedo parentale, di cui solamente 3 indennizzati.

[7] Se il padre fruisce dei suoi 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo in comune tra i due genitori, la madre può fruire dei suoi 3 mesi di congedo indennizzato, di 1 mese di congedo in comune tra i genitori e di ulteriori 2 mesi di congedo indennizzati in relazione al reddito individuale sottosoglia della madre.

[8] Se il padre fruisce di congedo parentale per 7 mesi, 3 sono indennizzati perché sono i suoi non trasferibili, gli altri 3 mesi sono quelli in comune tra i due genitori e 1 mese non può essere indennizzato perché usufruirebbe di una parte dei 3 mesi della madre che la stessa non può trasferire. Ne consegue che la madre può fruire di massimo 4 mesi di congedo parentale, di cui solamente 3 indennizzati.

[9] Se la madre fruisce dei suoi 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di 1 altro mese di congedo in comune tra i due genitori, il padre può fruire dei suoi 3 mesi di congedo indennizzato, di 2 mesi di congedo in comune tra i genitori e di ulteriori 2 mesi di congedo indennizzati in relazione al reddito individuale sottosoglia del padre.

Viene inoltre chiarito che:

- per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore);
- le nuove disposizioni relative al congedo parentale trovano applicazione dal 13 agosto 2022 e solo per i periodi di fruizione successivi a tale data, mentre per i periodi antecedenti si applicano le precedenti disposizioni di legge. Conseguentemente, considerata la frazionabilità del congedo parentale, le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella nuova disposizione e in parte nella precedente dovranno essere divise e istruite secondo le rispettive disposizioni normative. Possono quindi essere indennizzati, nei nuovi limiti previsti dalla normativa vigente, i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 13 agosto 2022, ancorché successivi alla fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati antecedenti a tale data. Le nuove disposizioni trovano applicazione dall'entrata in vigore del nuovo decreto (13 agosto 2022) con la conseguenza che per i periodi precedenti tale data si applicano le previgenti disposizioni di legge.

CASISTICHE SUI LIMITI DI FRUIZIONE IN CASO DI GENITORI APPARTENENTI A CATEGORIE DIFFERENTI

Da ultimo, l'istituto riporta la gestione delle seguenti casistiche:

- a) madre lavoratrice dipendente - padre iscritto alla Gestione separata: per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui il padre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo parentale non indennizzato (salvo che la stessa abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (circolare Inps 33/2022 – per l'anno 2022, 17.041,38 euro lordi annui);
- b) Padre lavoratore dipendente - madre iscritta alla Gestione separata: per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui, invece, la madre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, il padre può fruire di 3 mesi di congedo indennizzato e di altri 2 mesi non indennizzati (salvo che lo stesso abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria);
- c) madre lavoratrice dipendente - padre lavoratore autonomo: per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi;
- d) padre lavoratore dipendente - madre lavoratrice autonoma: per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 10 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi;
- e) madre iscritta alla Gestione separata - padre lavoratore autonomo: per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi;
- f) padre iscritto alla Gestione separata - madre lavoratrice autonoma: per ogni minore, se il padre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con mess. 4025/2022, l'INPS ha reso noto che sono stati rilasciati gli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei lavoratori del settore privato e degli iscritti alla gestione separata.

Pertanto:

- *le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi*

a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022) e l'8 novembre 2022 (data di pubblicazione del messaggio).

- *per i periodi di congedo successivi al 9 novembre 2022, le domande devono essere presentate prima dell'inizio del periodo di astensione mediante la nuova procedura telematica;*
- *le domande telematiche presentate prima del 9 novembre 2022 ma relative a periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 saranno considerate valide senza che sia necessario presentare una nuova domanda.*

Con i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)